

Novità in agricoltura biologica nel 2016

Panoramica delle principali modifiche delle Ordinanze bio e dei marchi bio. Con spiegazioni (in verde).



Ordinanze bio, URA, SSRA, OPD

Allevamento animali

Bovini e bufali	OPD Allegato 6, lett. A cifra 1.4, lett. d e i (SSRA): Finora era permesso ricoverare separatamente gli animali in calore in box ad area unica o ad aree multiple. Per ridurre ulteriormente il rischio che gli animali si feriscano durante la monta, gli animali in calore possono essere fissati durante al massimo due giorni in un'area di riposo separata. <i>La condizione è che possano giacere su un pagliericcio o uno strato equivalente (p. es. stuoia conforme alle prescrizioni SSRA ricoperta di paglia trinciata).</i>
Suini e pollame	OrdB DEFR Disposizione transitoria: Il termine di transizione per l'uso del 5 % di alimenti proteici non biologici per i non ruminanti è prolungato fino al 31.12.2018. <i>Se non sono disponibili sufficienti mangimi biologici. Previo accordo con l'ente di certificazione.</i>
Pollame	OPD Allegato 6 lett. B cifra 1.4 (SSRA e URA): La norma concernente l'ubicazione dei pollai mobili viene stralciata. Pertanto gli allevatori non sono più tenuti a documentare i vari luoghi.
Pascoli/punti fangosi	OPD Allegato 6 lett. E cifra 7.2 (URA): I punti fangosi sui pascoli devono continuare a essere recintati. Fanno eccezione quelli per gli yak, i bufali e i suini. Va richiesta un'autorizzazione cantonale unicamente per i casi menzionati nel documento «Constructions rurales et protection de l'environnement». <i>Secondo la tabella 15 nel documento sulle costruzioni rurali e la protezione dell'ambiente, in cui UFAM e UFAG concretizzano le norme della legislazione sulla protezione delle acque, i punti fangosi non sono ammessi nelle zone di protezione delle acque sotterranee e nei settori di protezione delle acque «Au» e «Ao» continua a essere necessaria un'autorizzazione cantonale giusta l'articolo 19 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque.</i>
Cavalli	OPD Allegato 6 lett. E cifra 7.4 (URA): Precisazione delle norme sulla superficie di pascolo per gli equini. <i>Nessuna modifica sostanziale.</i>

Trasformazione

Additivi alimentari	OrdB DEFR Allegato 3: Nell'elenco degli additivi alimentari ammessi figura ora anche: estratti di rosmarino (E 392). <i>Vanno osservate le prescrizioni per l'uso (limitazioni) e i riferimenti indicati sotto la stelletta * nell'allegato 3 dell'Ordinanza bio del DEFR.</i>
---------------------	--

Importazione

Autorizzazione particolare	OrdB DEFR: Non sono più possibili importazioni con autorizzazioni particolari (AP).
Elenco dei Paesi	Accordo di equivalenza con gli USA. L'accordo di equivalenza vale per i prodotti bio coltivati o prodotti, trasformati o imballati in Svizzera e negli Stati Uniti. La data di scadenza dell'inclusione della Tunisia è stata prolungata fino al 31.12.2016. Per quanto riguarda gli enti di certificazione per il Giappone, la «Japan Certification Services, Inc.» si chiama ora «Bureau Veritas Japan, Inc.»

Riferimenti relativi all'importazione di prodotti biologici:

www.blw.admin.ch > Temi > Produzione e vendite > Caratterizzazione e promozione della qualità e dello smercio > Agricoltura biologica

DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
OrdB DEFR	Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca sull'agricoltura biologica
OPD	Ordinanza sui pagamenti diretti
URA	Uscita regolare all'aperto
SSRA	Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali



Direttive Bio Suisse Agricoltura

In generale

Comunità aziendale e comunità aziendale settoriale	Parte II, art. 1.5.1: Disposizioni più precise in caso di fondazione di una CA o di una CAS tra un'azienda Gemma e un'azienda non biologica. <i>Chiarimento dei punti relativi allo stato di riconoscimento degli animali e del foraggio.</i>
--	---



Direttive Bio Suisse Agricoltura (seguito)	
Produzione vegetale	
Registro dell'avvicendamento	Parte II, art. 2.1.2.1: Il registro dell'avvicendamento va conservato per 10 anni. Secondo le direttive Bio Suisse tutte le singole superfici nella rotazione devono essere inerbite almeno una volta ogni 10 anni civili per almeno 12 mesi. Per questo motivo il registro dell'avvicendamento va conservato per almeno 10 anni. Il registro PER va conservato per 5 anni (PER: Prova che le esigenze ecologiche sono soddisfatte).
Selezione delle piante	Parte II, cap. 2.2: Per principio sono ammesse solo le varietà accessibili a tutti i produttori Gemma in Svizzera. Con questa disposizione si vuole impedire che singole aziende Gemma ottengano un diritto esclusivo per la coltivazione di una determinata varietà. Parte II, art. 2.2.2.6: Tutte le varietà sono classificate in base allo stato di selezione. Esistono categorie da I a IV nonché una categoria supplementare X. Dettagli vedi direttive.
Moltiplicazione delle piante	Parte II, art. 2.2.3.3: Esiste inoltre il livello 1A. Fanno parte di questo livello unicamente le varietà selezionate in regime biologico. Parte II, art. 2.2.7: La coltivazione di colza ibrida è ora vietata. La colza ibrida viene selezionata con un metodo non conforme all'agricoltura biologica. Parte II, art. 2.2.11: Per quanto riguarda le tasse d'incentivazione è stata inserita la parola «almeno». Lo scopo della tassa d'incentivazione sovente non è stato raggiunto con la differenza di prezzo. Può ora essere riscossa una cifra superiore alla differenza di prezzo.
Biodiversità	Parte II, cap. 2.3: Alcune misure, soprattutto in frutticoltura e viticoltura, sono state adeguate o ampliate. A partire dal 1° dicembre è possibile compilare la verifica della biodiversità per il controllo 2016. Tutte le modifiche sono spiegate all'inizio.
Concimi ottenuti dal riciclaggio	Parte II, art. 2.4.3.2: Il limite di distanza per il substrato per funghi viene portato da 40 km a 80 km. Per quanto riguarda i limiti di distanza il substrato per funghi consumato viene equiparato al composto venduto sfuso.
Allevamento di animali	
Mungitrici	Parte II, art. 4.1.3: L'uso di detergenti e disinfettanti contenenti CAQ (composti di ammonio quaternario) per le mungitrici è vietato. Impiegare preferibilmente i prodotti che figurano nell'elenco dei fattori di produzione del FiBL. In caso di impiego di altri prodotti va presentata la conferma del fornitore attestante l'assenza di CAQ. L'obiettivo è quello di impedire possibili residui di CAQ nel latte. Vi sono solo pochi prodotti contenenti CAQ in commercio.
Vitelli	Parte II, art. 5.1.5: I vitelli possono essere tenuti in iglù individuali per al massimo 8 settimane. Giusta l'OPD dal 2014 è possibile la stabulazione individuale fino a 160 giorni. Non essendo necessario per motivi sanitari, tale periodo viene limitato. Parte II, art. 5.1.2: Il trasporto dei vitelli da ingrasso dall'azienda di nascita all'azienda finale deve avvenire lo stesso giorno senza stabulazione intermedia. Per l'ingrasso di vitelli e l'allevamento di rimonte (fino allo svezzamento) di animali che non fanno parte dell'azienda sono ammessi al massimo 20 animali per gruppo. La salute e il benessere degli animali e la trasparenza del marchio per quanto riguarda i vitelli vanno incrementati. Con la limitazione del numero massimo di animali nel gruppo per la stabulazione di vitelli che non fanno parte dell'azienda si vogliono ridurre la presenza di germi e i fattori di stress nonché i trattamenti veterinari.
Foraggiamento: non ruminanti	Parte II, art. 4.2.4.2: Il termine di transizione relativo all'impiego di al massimo il 5% di mangimi proteici non biologici per l'alimentazione dei non ruminanti è stata prolungata fino al 31.12.2018. Tale proroga diventerà definitiva solo con la decisione del Consiglio federale in dicembre 2015.
Suinetti: iniezioni di ferro	Parte II, art. 4.5.1: Il divieto dell'iniezione profilattica di ferro ai suini è abrogato. La nuova disposizione lascia libertà di scelta. L'iniezione di ferro ai suini è ora possibile. Bio Suisse preferisce però tuttora la somministrazione per via orale (somministrazione di mangimi complementari contenenti ferro) alle iniezioni.
Pollame: abbeveratoi	Parte II, art. 5.5.2.8 e 5.5.3.9: Nell'allevamento di pollastrelle e per le ovaiole fino alla 14. settimana di vita possono essere impiegati abbeveratoi a tettarella. Una superficie di acqua aperta è richiesta solo in seguito. A partire dalla 14. settimana di vita va permesso alle pollastrelle e alle galline ovaiole di assimilare acqua da una superficie di acqua aperta.
Pollame: superfici di pascolo	Parte II, art. 5.5.5.2: Le singole superfici di pascolo dei pollai fissi devono essere separate da una zona non sfruttabile dalle galline di almeno 10 m di larghezza. Per il pollame da ingrasso la distanza di pascolo di 10 m per i pollai mobili non è più prescritta. Le distanze tra i pollai rimangono invariate.
Pollame da ingrasso	Parte II, art. 5.5.5.2: La densità di occupazione massima per la stabulazione di pulcini da ingrasso può essere superata del 2%. Le dimensioni del pollaio vanno rispettate per tutti gli animali stabulati. Adeguamento all'allevamento delle galline ovaiole per ridurre le perdite di animali. Parte II, art. 5.5.5.9: Per il pollame da ingrasso il capozzienda può scegliere liberamente il sistema di abbeveraggio. L'impiego di abbeveratoi a tettarella non è più limitato. Per le giovani galline gli abbeveratoi a tettarella possono essere decisivi per una migliore igiene. Parte II, art. 4.4.3: Se i tacchini a causa di misure di quarantena ordinate dalla polizia sanitaria possono essere stabulati solo dopo il terzo giorno di vita, devono essere allevati in conformità alle direttive Bio Suisse per almeno tre quarti della loro vita. Se i tacchini provengono originariamente da un'azienda Bio Suisse riconosciuta, il periodo della quarantena è computabile.

Directive Bio Suisse Trasformazione e commercio

Latte e latticini

Procedimenti di trasformazione e dichiarazione	<p>Parte III, art. 2.1.4, 2.2.1, 2.5.3, 2.12.1: La doppia bactofugazione è permessa per latte, latte in polvere, dolci e dessert (panna cotta, riso al latte, flan, creme).</p> <p>Parte III, art. 2.2.3: I procedimenti doppia bactofugazione e microfiltrazione vanno dichiarati sul lato anteriore degli imballaggi del latte accanto a PAST. Le menzioni come «fresco» sono permesse unicamente per il latte pastorizzato classico (non per latte sottoposto a doppia bactofugazione o a microfiltrazione).</p>
--	---

Per quanto riguarda la trasformazione del latte il consiglio direttivo si è espresso a favore dell'estensione dei procedimenti di trasformazione ammessi. La cosiddetta «doppia bactofugazione» è ora permessa anche per il latte Gemma. Questo procedimento permette l'eliminazione dei microrganismi presenti nel latte mediante una centrifuga speciale rendendo il latte conservabile più a lungo. La qualità del latte trattato in questo modo si situa tra quella del latte pastorizzato e quella del latte UHT. A lungo termine la doppia bactofugazione, essendo più delicata, sostituirà la microfiltrazione.

Frutta, verdura, erbe, funghi e germogli

Latte di mandorla e di cocco	<p>Parte III, cap. 4.10: Nuova direttiva.</p> <p>Vedi capitolo 5.6 Bevande a base di soia e di cereali</p>
------------------------------	---

Cereali, leguminose, proteine vegetali e i loro prodotti

Bevande a base di soia e di cereali nonché tofu, tempeh e altri prodotti ottenuti da proteine vegetali	<p>Parte III, cap. 5.6 e 5.7: Nuove direttive.</p> <p>L'inserimento di questi due capitoli delle direttive finora mancanti non ha avuto per scopo di rendere più severe le prescrizioni bensì di rendere più trasparenti le rispettive regole. I prodotti finora autorizzati adempiono a queste regole.</p>
--	--

Oli e grassi vegetali

Maionese e salse per insalata	<p>Parte III, art. 8.4.1, 8.5.1: Nelle direttive è ora scritto espressamente che l'omogeneizzazione sotto pressione non è permessa.</p> <p>Il testo poteva dar origine a malintesi. Per omogeneizzazione infatti si può intendere la semplice mescolatura oppure un procedimento sotto pressione analogamente all'omogeneizzazione del latte. La maionese può essere preparata mediante mescolatura senza pressione. L'omogeneizzazione sotto pressione pertanto era ed è vietata.</p> <p>Parte III, art. 8.4.3, 8.5.3: L'amido di mais ceroso non deve più presentare qualità Gemma, la qualità bio è sufficiente. La quantità di amido biologico è però stata limitata al 5% degli ingredienti di origine agricola.</p> <p>L'amido di mais ceroso non esiste più di qualità Gemma, le direttive hanno pertanto dovuto essere adeguate. La limitazione della quantità al 5% serve a impedire che vi siano prodotti costituiti per la maggior parte da materie prime senza la Gemma. La conseguenza di tale limitazione è che le ricette dei prodotti esistenti maionese light e french dressing andranno rielaborate.</p>
Salsa per insalata	<p>Parte III, art. 8.5.2, 8.5.3: Il brodo vegetale deve essere di qualità Gemma.</p> <p>Nel frattempo vi sono numerosi produttori di brodo Gemma.</p>

Alcolici e aceto

Vino e spumante	<p>Parte III, art. 9.2.1: Per il vino è permesso il raffreddamento per eliminare il tartaro.</p> <p>Vi sono due procedimenti per l'eliminazione del tartaro: aggiunta di acido metatartarico e raffreddamento. L'acido metatartarico è stato eliminato in occasione dell'ultima revisione. Secondo la commissione di esperti in materia di vino e la CMT non c'è nulla da obiettare contro il raffreddamento.</p> <p>Parte III, art. 9.2.3, 9.2.4: Per il collaggio può essere impiegata proteina di piselli non biologica se non è ottenibile proteina di piselli bio.</p> <p>Dall'1.1.2015 per il collaggio del vino è permesso l'uso di proteina di piselli biologica invece della gelatina o di altre proteine animali in modo che anche i vegani possano bere vino Gemma. Contrariamente alle informazioni precedenti è ora emerso che fino a nuovo avviso non è ottenibile proteina di piselli bio. Secondo l'Ordinanza bio è consentito l'uso di proteina di piselli convenzionale se non è disponibile di qualità bio. Per permettere sin da ora la produzione di vino vegano è stato necessario permettere l'uso di proteina di piselli non biologica.</p>
-----------------	---

Impressum

Editore	Bio Suisse, 4052 Basel e FiBL, 5070 Frick
Redazione	Res Schmutz, FiBL
Rep. redazionale	Franziska Hämmerli, FiBL
Grafica	Simone Bissig, FiBL
Traduzioni	Regula van den Berge

Collaborazione	Iris Kraaz (BLW), Beatrice Scheurer (Bio Suisse), Jürg Hauri (Bio Suisse), Bettina Holenstein (Demeter), Daniel Flückiger (Natura-Beef-Bio), Remo Ackermann (Bio Weide-Beef), Mirjam Sacchelli (Migros Bio), Tanja Kutzer (KAGFreiland)
-----------------------	---



Normative bio 2016

Da febbraio 2016 «Le normative bio 2016» saranno disponibili sul sito www.bioattualita.ch. Possono essere consultate online, scaricate gratuitamente o acquistate su CD al prezzo di fr. 30.-. Le normative bio sono disponibili in tre lingue (D, F, I). Il CD (no. di ordinazione 1283) è ottenibile presso: FiBL, Ackerstrasse 113, 5070 Frick, tel. 062 865 72 72, fax 062 865 72 73, e-mail info.suisse@fibl.ch, www.shop.fibl.org.

Numero di ordinazione 1359: scaricare da www.shop.fibl.org (versione cartacea: fr. 3.-)



Direttive Demeter Agricoltura

Concimi	Allegato 1: Per i concimi calcarei non sono più necessarie analisi del suolo. L'uso di composto e liquame proveniente dalla produzione di biogas è possibile per un altro anno. Diversi piccoli adeguamenti.
Prodotti fitosanitari	Allegato 2: Permessi l'uso limitato di Spinosad in viticoltura: solo contro le agrotidi e solo con permesso speciale. Diversi piccoli adeguamenti.
Sanzioni	Allegato 8; 5. Sanzioni: aggiornamento del regolamento sulle sanzioni. Sono ora elencate solo le sanzioni specifiche per Demeter. Completamento del regolamento delle sanzioni.
Preparati	Allegato 11 Adeguamento in base all'autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

Direttive Demeter Trasformazione

Nanotecnologia	Allegato I, art. 3.7.2: Precisazioni relative al tema della nanotecnologia.
Additivi e coadiuvanti	Allegato I, art. 3.7.4, 3.7.5: Rielaborato, nessuna differenza tra coadiuvanti e additivi. Ammissione di nuovi coadiuvanti e additivi. Sono ammessi coadiuvanti di filtrazione e fermenti per tutte le categorie di alimenti. Ammessi: CO₂ per bevande, carbonato di potassio per cacao, acido tartarico e citrato di calcio per la preparazione di marmellate.
Lotta antiparassitaria	Allegato I, cap. 5: Rielaborato.
Responsabilità sociale	Allegato I, cap. 6: Introdotto il principio della responsabilità sociale.
Apicoltura: prodotti ammessi	Allegato II/13: Eliminazione della soda caustica. Soda solo come detergente in caso di malattie della covata soggette a obbligo di denuncia.
Vino: pulizia e disinfezione	Allegato II/14, art. 1.17: Per la pulizia della cantina sono ora ammessi anche l'acido acetico e il perossido di idrogeno.
Dichiarazione: posizione del logo	Allegato III, art. 3.1: Il logo Demeter va posizionato davanti nel terzo superiore, preferibilmente al centro del bordo superiore.



Natura-Beef-Bio

La partecipazione al programma GMF della Confederazione non è ancora imposta nel 2016 per Natura-Beef-Bio ma sarà presumibilmente obbligatoria a partire dall'1.1.2017.



Bio Weide-Beef

Nessuna modifica delle direttive per il 2016.



Migros-Bio Trasformazione

Nessuna modifica importante delle direttive per il 2016, solo precisazioni.



Direttive KAGfreiland

Le direttive sono state integralmente rielaborate e contengono ora capitoli numerati e un allegato. Per motivi di spazio qui di seguito sono elencate solo le principali novità. Le modifiche nel dettaglio con le spiegazioni sono contenute nel sito: www.bioaktuell.ch > Zeitschrift; o www.kagfreiland.ch > Bauern & Produkte > Label > Infos für KAG-Bauern

Controllo	5.2: I controlli ordinari avvengono senza preavviso. Eccezioni possibili per la seconda visita.
Animali per il tempo libero	2.6: Il numero massimo di animali per il tempo libero è fissato in base alle specie. Fino al raggiungimento di tale limite le direttive non devono essere rispettate.
Trasporto	4.2: Il trasporto degli animali da macello non deve superare le due ore. Sono possibili deroghe fino al massimo tre ore.
Cura degli animali	2.8: Il materiale adatto per lettieri/materiale per soddisfare le esigenze di occupazione si orienta ora alle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Pascolo	6.2.4; 11.2.5; 12.2.4: Agli animali che non hanno libero accesso dal pascolo alla stalla va messo a disposizione un riparo dalle intemperie. 6.2.3; 8.2.6; 10.2.3: Durante le fasi di abbondanti precipitazioni l'uscita al pascolo può essere temporaneamente limitata.
Bovini	2.3: Le stalle a stabulazione fissa esistenti possono essere considerate conformi se una valutazione sul luogo risulta positiva. 6.2.2: Durante le prime due settimane di vita i vitelli, per una migliore sorveglianza e a determinate condizioni, possono essere tenuti individualmente.
Verri	7.2: Nei limiti del possibile il verro riproduttore va tenuto nel gruppo.
Pollame	Macellazione: le ovaiole e il pollame da ingrasso non devono più essere narcotizzate prima di essere appese.
Galline ovaiole	8.1.1: L'effettivo massimo del branco è di 2000 galline ovaiole nel pollaio e al pascolo. 8.1.2: Si raccomanda di tenere in ogni branco da uno a tre galli per ogni 100 galline. 8.1.4: Le galline ferite o ammalate che hanno buone probabilità di guarire e che dopo due o tre settimane possono essere reintegrate nel branco vanno tenute in un recinto separato per il tempo necessario (v. allegato IV). 8.1.5: Almeno all'infuori del periodo di pascolo si raccomanda di mettere a disposizione degli animali foraggio grezzo sotto forma di fieno, paglia o insilato di mais. 8.2.3: A partire dall' 1.1.2016 le nuove stalle devono disporre di nidi collettivi più piccoli (al massimo 5000 cm ²). 8.2.5: Ogni ovaiole deve avere a disposizione almeno 5 m ² di superficie di pascolo strutturata. 8.2.6: Alle ovaiole va concessa l'uscita al pascolo a partire da mezzogiorno e durante almeno il 50 % del giorno naturale.
Conigli	14.2.2: Le superfici sopraelevate (piani) possono essere computate nella misura di un terzo come superficie della gabbia. Un terzo della superficie del pascolo può essere recintato per il rinnovamento risp. la cura della cotica erbosa.